



Città
di Locarno

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL MM 78 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI POLIZIA COMUNALE NELLA GIURISDIZIONE DEL COMUNE DI MURALTO

Locarno, 24 febbraio 2025

Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,

1. Premessa

In prima battuta il MM è stato trasmesso unicamente alla CdG.

Dopo il saggio intervento della collega On. Barbara Angelini Piva, con scritto 28.11.2024, il Dir. dei Servizi amministrativi Avv. Filliger comunicava la richiesta dell'esecutivo affinché anche la scrivente si pronunci in merito.

Ecco dunque la motivazione essenziale del presente rapporto.

2. Istoriato

Negli ultimi due quadrienni la scrivente si è occupata più oltre alle tematiche afferenti alla Polizia.

In particolare sono stati redatti i seguenti rapporti:

- 11.11.2014 sul MM 53 del 31.07.2014 concernente un nuovo regolamento sulla videosorveglianza, relatori il sottoscritto e l'On. Annamaria Ferriroli;
- 03.11.2018 sul MM 66 del 18.09.2018 concernente l'approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di Locarno e i Comuni sede di Gordola, Minusio e Muralto, con i medesimi relatori del MM 53, documento che sarà in parte ripreso più avanti rimanendo molte considerazioni tuttora attuali;
- 22.10.2024 sul MM n. 5 concernente la base legale comunale in materia di sistemi automatici di rilevamento targhe del 12.09.2024, relatore il sottoscritto.

3. Portata del MM

Essenzialmente si tratta di integrare nella Polizia Città di Locarno il corpo di Muralto per garantire una presenza capillare sul proprio territorio nel duplice ambito, quello della prossimità e quello dell'interventistica, mentre nel 2018 si trattava della convenzione intercomunale relativa a collaborazione, coordinamento, condotta e modalità operative.

I 5 agenti e l'assistente alle dipendenze del Comune di Muralto sono integrati dal 01.01.2024 a Locarno con la contabilizzazione di un importo pro capite di CHF 402.- (art. 2 convenzione).

Nel febbraio 2024 il Municipio ha ritirato il MM 16 del 02.11.2021 (demandato unicamente alla CdG) presentando quello in narrativa, dovendosi considerare gli aggiornamenti che si sono resi nel frattempo necessari, concretizzatisi nei 3 addenda nella nuova convenzione che regolano il servizio di prossimità, l'inventario del materiale e dei servizi come pure la videosorveglianza.

Compito precipuo della scrivente è quello di esaminare il tenore della nuova convenzione e delle contestuali aggiunte.

A questo proposito, le convenzioni con i singoli Comuni sono stipulate facendo capo al modello del DI.

La particolarità del contributo pro capite del Comune è essenzialmente dovuta alle accresciute esigenze di sicurezza che sollecitano presenze costanti nel comparto della stazione FFS, nodo dei trasporti pubblici della regione, rilevato l'aumento dei convogli diretti da e per le principali città svizzere e Milano.

Ne consegue che al Borgo di Muralto vada assicurata una presenza costante di personale per svolgere quotidianamente il concetto operativo di prossimità.

Il calcolo pro capite impone per Muralto 6 agenti di polizia e 2 assistenti, ragion per cui dovranno essere assunti un agente di polizia e un assistente.

La convenzione reca benefici anche alla sicurezza della Città - polo oltre che della regione, garantendo un elevato grado di sicurezza nella zona della stazione FFS, d'altronde integrata già al momento dell'inaugurazione del 1874¹ nel tessuto urbano cittadino, ove l'andirivieni di persone e di mezzi di trasporto pubblici e privati è sempre stato particolarmente intenso.

¹ G. MONDADA, *Muralto 1881 prima e dopo*, 1881, Dadò, Locarno, passim

4. Approfondimenti commissionali

Nella seduta dell'08.01.2025 sono stati audizionati la Capo dicastero On. Zaccheo e il CdT della Pol. Com. Terribilini.

4.1 Audizione On. Zaccheo

La Capo dicastero ha esordito informando che la convenzione in esame si è trascinata sui banchi delle commissioni dei due Comuni.

Alla fine il CC di Muralto, nella seduta del 04.11.2024 l'ha approvata con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto (con analogo esito sono stati respinti 4 emendamenti tra cui quello che proponeva di favorire candidati domiciliati nel Comune).

Il suggello del CC del nostro legislativo porterà a compimento il pellegrinaggio del MM.

L'On. Zaccheo ha posto successivamente l'accento sul riportato contenuto dei 3 addenda proposti al Comune di Muralto su impulso della mozione del Gruppo Ordine e progresso presentata dall'allora Consigliere comunale On. A. Pedrazzini in quanto, in prima battuta, nel settembre 2022 il MM era stato bocciato dalla CdG e dalle petizioni.

Dopo l'approvazione delle mozioni sono stati ripresi gli argomenti del rapporto di maggioranza della CdG che si focalizzavano sugli aspetti da rielaborare e che non sembravano adeguati alle esigenze della cittadinanza di Muralto.

Tali spunti vertevano sulla suddivisione dei ruoli e dei compiti del corpo di polizia, sui costi pro capite e sui costi delle prestazioni (elencate nel contestuale catalogo) dovendosi mantenere il potere decisionale dell'esecutivo muraltese per il proprio personale (suddivisione costi per il personale impiegato, trattamento tempestivo delle richieste di intervento presentate da Muralto, considerazione delle peculiarità del proprio territorio e ruolo della videosorveglianza, sostanzialmente ripresi nei 3 addenda).

Il nostro Municipio ha accettato queste proposte implementandole nel MM, ritenuta la menzionata approvazione finale del CC di Muralto il 04.11.2024.

In buona sostanza si tratta dei 3 addenda riportati: il numero 1 che esplicita nel dettaglio il concetto di prossimità (art. 1) riconoscendo la presenza di strutture di primaria importanza, quale la stazione FFS, il nodo intermodale e il Grand Hotel, proponendo (art. 2) lo sportello per la popolazione di Muralto, il numero 2 consacrato all'equipaggiamento del corpo, comprensivo di veicolo e materiale (art. 1 / 3) e il numero 3 dedicato alla video sorveglianza, per il quale (art. 1) l'infrastruttura del comune di Muralto resta di sua proprietà e (art. 6 cpv.

1) la centrale operativa della Polizia della città di Locarno potrà accedere e visionare i filmati del sistema di videosorveglianza del Comune di Muralto.

La convenzione proposta è efficace per superare le difficoltà (per Muralto) dovute al personale e al territorio ridotti.

I vantaggi amministrativi, normativi, operativi ed economici (speculari per Locarno e Muralto) consistono in una maggior sicurezza e efficacia a costi inferiori, permettendo di affrontare la modernizzazione e le sfide future con visione più ampia; la chiara e razionale organizzazione del comando permette una visione extra territoriale migliorando la collaborazione tra la Pol. comunale e la Pol. cantonale (sicurezza per tutto il territorio).

Ribadisce che dal 01.01.2024 il personale di Muralto è integrato nel corpo della Polizia di Locarno.

A norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol la convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

Come rilevato dal MM l'esperienza pluriennale fino ad ora maturata in 13 comuni convenzionati ha comprovato, con efficacia e professionalità un servizio di Polizia comunale per tutti gli abitanti della regione 6 24/24 h, coprendo tutte le competenze sancite dalla legislazione cantonale di grado superiore, a costi contenuti.

4.2 Audizione CdT Terribilini

Ricorda avantutto l'istituzione delle regioni di Polizia sancite dall'art. 7 LCPol, nel nostro caso la regione VI (Locarnese e Valle Maggia) comprendente 13 Comuni, con parità di trattamento per tutti, rilevato comunque che se altri Comuni non l'avevano, Muralto deteneva per contro un corpo di polizia.

Anche egli si riferisce a 3 addenda sottolineando per il primo (art. 1) il concetto di prossimità e lo sportello di polizia (art. 2) presso la sede del comune di Muralto, la presenza e lo scambio su eventi e manifestazioni (art. 3) le comunicazioni di servizio di polizia sul territorio del comune di Muralto e con i suoi servizi sociali (art. 4 e 5).

Per quanto concerne i compiti conferibili alle Polizie comunali si rinvia all'elenco allegato al presente rapporto nella sua versione più aggiornata, rilevando che le normative sono analoghe per tutti e 13 comuni che formano la regione di polizia VI.

Nonostante il cantiere della riforma della polizia in atto e per la quale la stampa ha dato

recentemente ampio risalto non dovrebbero esserci sconvolgimenti nemmeno in punto al finanziamento, prospettandosi al contrario revisioni puntuali.

Dal profilo logistico delucida che la presenza di un agente ogni 500 abitanti è dovuta al già più volte citato forte impatto della presenza della stazione FFS, del nodo intermodale, del Grand Hotel, del lungolago e delle manifestazioni.

Il pro capite più basso di CHF 157.- si applica invece alle periferie periurbane e alle regioni di montagna.

4.3 discussione commissionale

4.3.1 L'On. Clerici manifesta apprezzamento per il messaggio potendosi superare il fossato della Ramogna e rispondere ai problemi di un comparto fortemente urbanizzato anche per la presenza dei mezzi pubblici, lodando l'operato della polizia chiede delle delucidazioni in punto alla figura del comandante previsto nella prima versione del MM.

Ritenuta l'indisponibilità dell'ex comandante di Muralto a spostarsi a Locarno, per il momento il problema sarebbe risolto.

4.3.2 L'On. Camponovo, riferendosi all'incontro del 24.11.2024 con la Capo dicastero e la Pol. comunale, spezza una lancia a favore degli agenti di quartiere a suo dire troppo pochi, chiedendo lumi per Muralto, ottenendo risposta dal comandante che, anche se lavorerà a Locarno, vi saranno un agente di quartiere e un sostituto per Muralto.

A questo punto sono doverose un paio di riflessioni sulla figura dell'agente di quartiere.

In effetti, i compiti di questa figura professionale (quella più vicina al cittadino) rimangono importanti e variegati: pattugliare a piedi aiutando anziani e bambini anche nei parchi gioco, consegna di precetti esecutivi, incombenze di controllo abitanti, accompagnamenti forzati, sequestri di targhe, ecc.

La copertura è assicurata anche di notte ed è graduata, nel senso che in prima battuta interviene la pattuglia e successivamente l'agente di quartiere.

La modulazione del nuovo assetto è partita da Solduno e sarà estesa alle Terre di Pedemonte, per poi essere ulteriormente allargata, confermando in tal senso la copertura fuori dal territorio del Comune di Locarno.

Nel 2018 la scrivente in generale aveva ravvisato con piacere che la nostra città era una delle più sicure, con un efficace servizio antidroga e un'ottima collaborazione con i servizi sociali.

La CdL di allora era stata profetica annotando miglioramenti in particolare nella zona della stazione FFS, tendenza che sarà ulteriormente migliorabile con la convenzione oggetto del messaggio municipale.

L'incremento del pattugliamento aveva migliorato la situazione anche in zona Castello – Rotonda e in Via Rusca, non dimenticando la fruttuosa collaborazione con le autorità sociali (con l'ARP in particolare, ma anche con le scuole, in particolare per segnalazioni e ricoveri coati).

5. Considerazioni commissionali

Ecco qui di seguito una selezione dei passaggi tuttora attuali del citato rapporto del 03.12.2018.

5.1. La convenzione proposta si inserisce correttamente nel solco del diritto superiore, nella specie l'art. 3 cpv. 1 litt. a) e b) della LCPol del 16.03.2011 (modificata l'ultima volta nel 2013, con effetto al 01.03.2014) che sancisce che i comuni esercitano le competenze di Polizia loro attribuite direttamente mediante un corpo di Polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di Polizia strutturato) oppure, indirettamente, sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di Polizia strutturato. L'obbligo di concludere un'apposita convenzione è da parte sua sancito dal successivo art. 4 LCPol che predispone la procedura che il nostro esecutivo ha correttamente messo in atto con il MM esaminato.

Importanti sono pure i successivi art. 5 e segg. LCPol che si diffondono sul coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di Polizia giudiziaria, demandato alla Polizia cantonale.

Per favorire il coordinamento delle polizie comunali e una maggiore efficacia nella collaborazione tra la Polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di Polizia comunale, ritenuto che il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla Polizia del comune polo.

La convenzione sottoposta ci specifica ulteriormente le attività di coordinamento regionale sancite dall'art. 6 LCPol.

In sintesi si tratta di quanto segue:

- pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;

- disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

A titolo di informazione complementare, ma molto importante, va ricordato il tenore dell'art. 8 LCPol che sancisce che ogni attività di Polizia giudiziaria è coperta dal segreto istruttorio, rilevato che le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle Autorità comunali.

L'ultimo capitolo della LCPol, ossia il 3°, si diffonde invece su un tema essenziale nell'ambito cooperativo, ossia quello dell'uniformazione del dispositivo di sicurezza cantonale, esteso (art. 9 LCPol) ai sistemi di comunicazione tra le polizie del cantone, ai sistemi di informazione, al materiale di corpo e delle divise, ai gradi e alle condizioni di stipendio, rispettivamente alla formazione permanente.

Il necessario supporto amministrativo è costituito dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza (art. 10 LCPol) e dal Consiglio cantonale dei comandanti (art. 11 LCPol). In conclusione, per compiti speciali (art. 12 LCPol) il cantone può supportare le polizie cantonali.

5.2. Da parte sua il Regolamento (RLCpol) del 27.06.2012 (stato 20.12.2024) modificato per l'ultima volta il 18.12.2024, specifica nel dettaglio, in particolare gli art. 7, 3 e 4 della Legge.

Gli articoli 3 e 4 della Legge sono affinati dall'art. 2 del Regolamento.

Le competenze di Polizia sono indicate nella sezione A dell'allegato 2, che per ragioni di sintesi, sono date per integralmente riprodotte, anche perché la normativa è allegata al presente rapporto.

È garantita per ogni regione la presenza di un servizio di Polizia di prossimità basato su di un adeguato effettivo di Polizia uniformata operativa per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24H) dei compiti di base di cui ai punti 1.1 / 1.5 del richiamato allegato 2. Per tutte le competenze di Polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del CPP, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale).

L'art. 3 del Regolamento sancisce l'obbligo di conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) per i comuni sprovvisti di un corpo di Polizia strutturata con il comune polo. Vengono successivamente regolate (cpv. 2) le contro prestazioni patrimoniali per i comuni sprovvisti di un corpo di polizia (i dettagli sono previsti – cpv. 4 – in un'apposita direttiva del Dipartimento delle Istituzioni).

Il cpv. 5 prevede che ai corpi di polizia dei comuni polo e ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale.

L'art. 1 del Regolamento specifica dal canto suo l'art. 7 della Legge.

L'art. 5 del Regolamento specifica l'art. 7 cpv. 5 e 6 della Legge per i corpi misti composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale valendo la speciale convenzione sottoscritta tra cantone e comuni interessati.

5.3.

- a. Fanno pure stato le competenze municipali di cui all'art. 107 LOC in tema di Polizia locale, che sancisce i seguenti oggetti:
- il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
 - la tutela della pubblica salute ed igiene;
 - le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comunali, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;

- le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale; sono riservate le norme della legge federale e cantonale;
- le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale che devolve ai municipi.

La LOC prevede pure norme di polizia agli art. da 145 a 150 (contravvenzioni, rapporti e segnalazioni, procedura sul rapporto di contravvenzione e sulla relativa decisione, prescrizione e pagamento e commutazione delle multe).

- b. Per quanto concerne infine il ROC della città di Locarno, sulle competenze municipali di polizia, sono previsti i dispositivi degli art. da 108 a 110 del titolo decimo (rimedi di diritto, contravvenzioni e multe, il cui massimo è di CHF 10'000.-). Le norme cantonali e quelle comunali prevedono infine le normative sulla prescrizione.

6. Ulteriori approfondimenti commissionali

6.1. Premessa

La tematica generale sulla Polizia va ricontestualizzata all'interno della contestata riforma della LPol avvenuta qualche anno fa, ricollegandola con la tematica del potenziamento della videosorveglianza sviluppato in appresso sub 6.4.

6.2. Modifiche delle leggi sulla Polizia cantonale e del relativo regolamento (n. 1.4.2.1. e 1.4.2.1.1. della raccolta delle leggi cantonali)

Se quanto riportato fin ora ha precipuamente una valenza organizzativa, le modifiche della legge cappello (presentate in febbraio 2018) sono invece di merito e, come minimo, confliggono con le libertà individuali e costituzionali.

L'oscillazione tra sicurezza e prevenzione da una parte e i diritti fondamentali dall'altra non è stata risolta.

Ne consegue che le bordate non provengono unicamente da sinistra, bensì anche da Avvocati, Giudici e Procuratori pubblici.

Riassumendo, le modifiche più controverse sono le seguenti:

- arresto “cautelativo” per 24 ore;
- custodia di polizia dei minori e privazione della libertà;
- indagini mascherate preventive senza il consenso dei magistrati (per consentire agli agenti di agire prima dell’apertura di un procedimento penale per impedire di commettere reati).

Da una parte, sta come premesso, l’esigenza di maggior sicurezza, dall’altra il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

È l’eterna diatriba iniziata nel 1789 con la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen francese e proseguita in tutte le costituzioni liberali del ‘800, con l’esigenza, vieppiù sviluppata, di frapporre un vallo protettivo tra le attività/ingerenze statali e la sfera privata del cittadino.

E d’altronde, a ben vedere, “*mutatis mutandis*” il potenziamento e l’incremento della videosorveglianza a livello comunale di cui si dirà in appresso rientra in questa ponderazione di interessi.

Il principio informatore generale resta comunque quello della proporzionalità, sancito dall’art 8 cpv. 2 Cost. fed., per il quale gli atti dello Stato devono essere adeguati agli scopi (DTF 107 IV 85 s. e Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale n. 171).

Dottrina e giurisprudenza precisano a tale riguardo che:

Il mezzo utilizzato deve essere idoneo a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, rispettando il più possibile la libertà individuale;

Deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie, imposte dall’interesse pubblico (DTF 102 I a 455 I s.).

La proporzionalità è una nozione indeterminata, la cui portata varia a seconda delle circostanze e dei punti di vista, ossia giudizio di valore sulle relazioni esistenti tra uno scopo perseguito e i mezzi necessari per raggiungerlo da un canto, e, dall’altro conseguenze che ne derivano.

La proporzionalità dipende dunque necessariamente da fattori concreti d’apprezzamento (Scolari, op. cit. n. 173).

L’ex Presidente dell’OATI Avv. Gianluca Padlina aveva ritenuto che la prevenzione dei reati funzionasse già molto bene prima delle modifiche proposte.

Il nostro ordinamento giuridico non permette ingerenza nella vita di un individuo in assenza di regole.

La prevenzione resta beninteso un obiettivo prioritario, potendosi altresì confermare il deferimento alla Polizia di molti compiti sotto il controllo del Ministero pubblico.

In ogni caso, un autore in flagranza di reato preso in consegna dalla polizia deve poter essere assistito da un legale e, se necessario, essere visitato da un medico, psicologo o psichiatra. Non sono per contro ammissibili deleghe in bianco alla polizia (indagini preventive senza l'approvazione di un magistrato) presentandosi potenziali rischi di inutilizzabilità delle prove oltre che ravvisando mancanza di trasparenza.

Nel caso di problemi psichici legati al consumo di alcol o stupefacenti rimane preferibile il ricovero coatto.

Va confermato l'intervento preventivo dei magistrati dovendosi conciliare la necessità di prevenzione senza intaccare i diritti costituzionali anche per le inchieste mascherate.

Prevenire i reati gravi (quali la pedopornografia o il traffico di droga) è legittimo se vi è però un interesse pubblico prevalente (Scolari, op. cit. n. 101 e segg).

“L'interesse pubblico è una nozione giuridica altamente indeterminata che varia a seconda del tempo, del luogo, della sensibilità verso i bisogni sociali e dell'importanza attribuita a questi bisogni nel contesto della libertà in cui si situano”.

Il contenuto dell'interesse pubblico dipende quindi da un lato dall'importanza attribuita ai bisogni sociali esistenti nell'ambito della libertà in cui si situa e, dall'altro lato, dall'importanza attribuita alla libertà stessa nell'organizzazione sociale.

Sinteticamente, si potrebbe dire che l'interesse pubblico nasca dalla realtà sociale.

L'interesse pubblico costituisce la condizione e la misura di ogni intervento dello Stato nella sfera della libertà individuale.

Ogni attività dello Stato è quindi dominata dalle esigenze del pubblico interesse.

Ciò vale tanto per il Legislatore quanto per l'Amministrazione e i Tribunali.

Ciò che è di pubblico interesse è sancito in suo principio dalla legge: il pubblico interesse si riferisce allo scopo della legge medesima.

“Non essendo possibile definire in modo generale e astratto l'interesse pubblico, valevole per l'insieme del diritto pubblico, è evidente come l'Autorità debba quasi sempre verificarne l'esistenza in ogni caso di applicazione concreta della legge.

Fanno eccezione i casi in cui obbligazioni, diritti e divieti sono stabiliti direttamente della legge.

Nella valutazione assumono particolare importanza e principi della proporzionalità e della parità di trattamento.”

“L'interesse pubblico deve essere sufficientemente importante, evidente, pertinente, ragionevole, non stabilito sulla scorta di mere considerazioni tecnocratiche o di potere, ma

risultante da un esame accurato di tutti gli interessi coinvolti, di singoli individui o gruppi sociali.

Non un qualsiasi interesse pubblico può dunque giustificare l'intervento dello Stato.

Secondo la giurisprudenza esiste un interesse pubblico sufficiente solo se le misure adottate sono tali da soddisfare un bisogno abbastanza diffuso, generalmente riconosciuto (DTF 103 1a 592)".

In conclusione, l'interesse pubblico non è negoziabile con quello privato, ma deve in ogni caso essere ponderato.

Le proporzionate esigenze di indagine (modalità e durata) sono essenziali ma vanno attentamente soppesati pure gli interessi contrapposti, cioè la libertà del cittadino.

Al termine degli accertamenti, il cittadino dovrebbe, come minimo avere la possibilità di essere informato e di chiedere un risarcimento in caso di mancata conferma dei sospetti iniziali.

6.3. Adeguamenti della LCPol

L'aumento graduale del numero minimo degli agenti delle polizie strutturate è stato confermato, permettendosi così un controllo efficace del territorio "a beneficio dei cittadini, che quando sollecitano l'intervento della polizia devono confidare in una risposta celere".

6.4. Incremento della videosorveglianza a livello comunale (anticipata sub. 6.1)

Come testimoniato dai MM 72 e 73 del 16.11.2018 concernenti, rispettivamente, la richiesta di un credito di CHF 984'000.- per ammodernamento ed estensione dell'impianto di videosorveglianza cittadino e di CHF 843'506.40 per la nuova centrale operativa correlata con il progetto di sviluppo della videosorveglianza cittadina e l'adattamento degli uffici della polizia al 3° piano presso il CPI (demandati unicamente alla CdG) e dai già citati MM 53 del 31.07.2024 e 5 del 12.09.2024 la tendenza all'incremento è confermata.

Potenziare la videosorveglianza garantisce anche in futuro alla cittadinanza una sicurezza all'avanguardia e per far questo è necessario un vero e proprio controllo dinamico del territorio (non limitandosi unicamente al traffico, ma anche a centri di aggregazione potenzialmente pericolosi, rispettivamente centri raccolta rifiuti, ecc...).

Ciò senza mai dimenticare che la potenziata videosorveglianza cittadina per quanto importante sia, è uno strumento che richiede molta cautela nella gestione dei dati personali!

7. Conclusioni

A ragion veduta e, tutto ponderato e soppesato, dal profilo giuridico la convenzione di collaborazione tra Muralto e Locarno avente progetto l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione comunale di Muralto da parte della Polizia della città di Locarno, comprensiva dei tre addenda, può essere approvata senza emendamenti.

P.Q.F.M.

riservati ulteriori approfondimenti in sede di dibattito,
la CdL propone di accogliere il MM e, sulla scorta di quanto espresso, di risolvere quanto segue:

1. È approvata la convenzione di collaborazione con il Comune di Muralto.

Con la massima stima

Firmato:

Mauro Belgeri, Presidente relatore

Rosanna Camponovo

Fabio Clerici

Mariachiara Cotti

Risto Dacev

Frano Dragun

Spase Zlatanov

Allegati:

1. LCPol 16.03.2011;

2. RLCPol 27.06.2012 aggiornato al 20.12.2024 comprensivo dell'allegato 1 (art. 7 LCPol sulle regioni di Polizia) e dell'allegato 2 (art. 3 cpv. 2 LCPol) – elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

P.s: si ringrazia doverosamente la solerte segretaria del relatore Ana Sofia Pinheiro da Silva per la grande mole di lavoro profuso nel controllo di decine di disposizioni legali.

Legge
sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
(LCPol)

(del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare

Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13¹ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²

Pubblicata nel BU **2012**, 249.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

² Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.

**Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
(RLCPol)¹**

del 27 giugno 2012 (stato 20 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol),

decreta:

Regioni di polizia comunale

(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le sette regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'allegato 1 al presente regolamento.²

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti delle polizie comunali

(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella sezione A dell'allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'allegato 2 (sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della sezione A dell'allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla sezione B dell'allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

¹ Titolo modificato dal R 13.10.2021; in vigore dal 15.10.2021 - BU 2021, 289.

² Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.

Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.³

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.⁴

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per avviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale

³ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

⁴ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Pubblicato nel BU **2012**, 253.

Allegato 1⁵
(art. 7 LCPol)

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

soppressa

REGIONE V (Bellinzonese, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Serravalle.

Allegato 2⁶
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

⁵ Allegato modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191; precedente modifica: BU 2014, 199.

⁶ Allegato modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 345; precedenti modifiche: BU 2019, 145 e 197; BU 2020, 217; BU 2021, 289; BU 2022, 71.

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr, relative ordinanze e LUSN)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati dall'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
1.6	Utilizzo di una strada nazionale assoggettata alla tassa senza il contrassegno necessario per il periodo di tassazione	Competenza solo dopo il cartello stradale «fine autostrada» o «fine semiautostrada».
1.7	Utilizzo di una strada nazionale assoggettata alla tassa con il contrassegno necessario per il periodo di tassazione non incollato direttamente sul veicolo oppure non al posto prescritto o danneggiato	Competenza solo dopo il cartello stradale «fine autostrada» o «fine semiautostrada».
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.

3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione della circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione della circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStrI	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 39 LEAR	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	
5.12	Controlli e inchieste in materia di legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione	Verifica rispetto normative LPPS e RLPPS e in particolare lotta al lavoro senza autorizzazione.
5.13	Fumare in locali chiusi accessibili al pubblico	
5.14	Esercizio del commercio ambulante senza autorizzazione	
5.15	Offerta di merci o servizi la cui vendita nell'ambito del commercio ambulante infrange limitazioni o divieti	
5.16	Omissione di avere con sé l'autorizzazione mentre si esercita il commercio ambulante	
5.17	Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi o il prezzo unitario	
5.18	Dissimulazione del viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento e dissimulazione del viso senza autorizzazione in luoghi pubblici	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
----	---	------------

6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.3	Tutte le competenze previste dall'art. 20 LProst e dall'art. 55 RProst, incluse le inchieste per esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

CP:	codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPP:	codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
LACS:	legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
LASP:	legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
LCStr:	legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
Lear:	legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
LOC:	legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPol:	legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
LStrl:	legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005
LStup:	legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
LUSN:	legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali del 19 marzo 2010 (Legge sul contrassegno stradale)
OCCS:	ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
RLACS:	regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
RLear:	regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011